

COORDINAMENTO REGIONALE PIEMONTE

IPOSTESI RINNOVO CONTRATTUALE 2016 – 2018

Analisi dell'istituto delle specifiche responsabilità

L'istituto delle **SPECIFICHE RESPONSABILITA'** è definito dall'art. 70-quinquies pag. 94 del PDF ARAN AGENZIA come segue :

Art. 70-quinquies Indennità per specifiche responsabilità

1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, qualora non trovi applicazione la disciplina delle posizioni organizzative di cui all'art.13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi.

2. Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, qualora non trovi applicazione la disciplina delle posizioni organizzative di cui all'art. 13 e seguenti, può essere riconosciuta per compensare: a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile; d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

Il comma 1 dice che al personale di categoria B,C, D , può essere riconosciuta un'indennità di specifica responsabilità solo se non ci sono le Posizioni Organizzative . Poiché non espressamente specificato , è lecito pensare che gli oneri per l'erogazione debbano essere sopportati dal F.E.S. , con una previsione di incidenza massima di euro 3.000 x N Specifiche Responsabilità .

Trattandosi di organizzazione degli Uffici è un atto datoriale che prevede la semplice informazione ma non prevede nemmeno la possibilità di confronto ex.art.5. o la contrattazione ex art. 7 c.4 lettera F .

I termini pratici la contrattazione può fissare i criteri di attribuzione delle specifiche responsabilità ma non può fissare il numero massimo di specifiche responsabilità , con il rischio di vedere pesantemente depauperato il F.E.S. libero da altre indennità.

Tanto si doveva
Il Coordinatore Regionale
Settore Parchi e Aree Protette
Giovanni Comoglio

